

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

N. r.g. [omissis]/2024

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto – presidente

Dott.ssa Roberta Brera – giudice

Dott. Michele Delli Paoli – giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

RAGIONI DELLA DECISIONE

§1. La proposta concordataria

- considerato che la società debitrice ALFA S.R.L. ha dapprima depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, con riserva di deposito della documentazione e, successivamente, domanda di concordato preventivo;
- visto e richiamato il Decreto di richiesta di integrazioni del 03.4.2025;
- visto e richiamato il parere del Commissario Giudiziale dott. [omissis] del 31.5.2025;
- considerato che, in sintesi, il piano del concordato preventivo in continuità diretta proposto da ALFA prevede:

A. il realizzo nel periodo 2025 – 2029 di flussi di cassa per euro 1.737.960,00 (al netto dei costi correnti e delle spese), importo comprensivo del realizzo di un bene immobile messo a disposizione da un ex amministratore della Società valorizzato in euro 150.000,00;

B. il pagamento dei creditori (ipotizzando la possibile omologa della Procedura entro il 30 settembre 2025) come segue:

- (i) del 100% dei crediti in prededuzione, che accoglie le spese di giustizia e il 75% del credito dei professionisti che hanno assistito la Società per l'accesso alla Procedura, entro gennaio 2026;
- (ii) del 100% della classe 1 (non votante), che accoglie il residuo 25% del credito privilegiato dei professionisti che hanno assistito la Società per l'accesso alla Procedura e degli altri professionisti, entro gennaio 2026;
- (iii) del 100% della classe 2 (votante), che accoglie i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., entro gennaio 2027;
- (iv) della classe 3 (votante), che accoglie i crediti degli istituti, enti o fondi speciali (compresi quelli sostitutivi o integrativi) che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c., nel limite dell'alternativa liquidatoria quantificata in euro 150.317,00, entro gennaio 2027;

(v) della classe 4 (votante), che accoglie i crediti degli istituti, enti o fondi speciali (compresi quelli sostitutivi o integrativi) che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, indicati dagli artt. 2753 e 2754 c.c., per i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e relativi accessori, oggetto di degrado al chirografo per incapacienza dell'attivo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, 1° comma, CCII, da soddisfarsi in misura pari al 25% delle rispettive pretese, entro gennaio 2028;

(vi) della classe 5 (votante), che accoglie i crediti privilegiati con grado 18 degradati al chirografo e quelli chirografari ab origine, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, 1° comma, CCII, da soddisfarsi nei termini in essa previsti, in misura pari al 25%, entro gennaio 2029;

(vii) della classe 6 (votante), che accoglie i crediti privilegiati con grado 19 degradati al chirografo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, 1° comma, CCII, da soddisfarsi nei termini in essa previsti, in misura pari al 25%, oltre al 100% dell'IVA di rivalsa con riferimento ai beni individuati, entro gennaio 2030;

(viii) della classe 7 (votante), che accoglie le imposte locali privilegiate ma degradate, nonché quelle chirografarie ab origine, da soddisfarsi in misura pari al 20%, entro gennaio 2030;

(ix) della classe 8 (votante), che accoglie i fornitori, i vettori ed il locatore degradati, da soddisfarsi in misura pari al 15%, entro gennaio 2030;

(x) della classe 9 (votante), che accoglie i fornitori che superano i requisiti di cui all'art. 85, 3° comma, CCII, da soddisfarsi in misura pari al 15%, entro gennaio 2030;

(xi) della classe 10 (votante), che accoglie gli istituti di credito non garantiti, da soddisfarsi in misura pari all'11%, entro gennaio 2030;

(xii) della classe 11 (votante), che accoglie gli istituti di credito garantiti, da soddisfarsi entro gennaio 2030; il creditore garantito da pegno, nella misura del 100% del realizzo, oltre al 10% del debito residuo; gli altri creditori garantiti nel limite del 10%;

C) la suddivisione dei creditori in 11 classi (punti da (ii) a (xii) che precedono), di cui una non votante (classe 1).

§2. L'apertura della procedura di concordato e l'esito delle votazioni

– visto e richiamato il decreto del 12.6.2025 con cui veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo e l'esito delle votazioni dei creditori svoltesi tra il 10.11.2025 e il 20.11.2025;

Come risulta dalla relazione ex art. 110 CCII redatta dal Commissario Giudiziale, nella procedura in oggetto:

- il totale dei crediti ammessi al voto è pari ad euro 5.751.802,31, suddiviso in n. 10 classi votanti (dalla classe n. 2 alla classe n. 11);
- hanno votato favorevolmente creditori per complessivi euro 541.182,76, hanno espresso voto contrario creditori per complessivi euro 3.627.449,62 e non hanno esercitato il voto creditori per totali euro 1.583.169,93;
- più in particolare, sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109, 5° comma, CCII nelle classi 2, 8, 9 e 10, mentre non sono state raggiunte nelle classi 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

CLASSI	VOTO
CLASSE 2 ARTIGIANI	SI
CLASSE 3 INPS E INAIL	NO
CLASSE 4 INPS E INAIL	NO
CLASSE 5 AGENZIA ENTRATE	NO
CLASSE 6 AGENZIA ENTRATE	NO
CLASSE 7 IMPOSTE LOCALI	NO
CLASSE 8 FORNITORI	SI
CLASSE 9 FORNITORI	SI
CLASSE 10 ISTITUTI CREDITO	SI
CLASSE 11 ISTITUTI CREDITO	NO

In conclusione, quindi, la proposta concordataria non è stata approvata da tutte le classi, né è stata raggiunta la maggioranza delle classi stesse, avendo votato positivamente solo 4 classi delle 10 aventi diritto di voto.

§3. Il ricorso per l'omologa della proposta concordataria e la mancata presentazione di opposizioni

- visto il ricorso per l'omologa del concordato depositato da ALFA S.R.L. in data 27.11.2025, in cui la parte ricorrente allegava che nel caso di specie sussisterebbero tutti i requisiti di legge per l'omologazione del piano concordatario, ai sensi dell'art. 112, 1° comma, CCII e per l'omologazione "forzosa" del concordato ex art. 88 CCII;
- visto il provvedimento con cui il Tribunale fissava udienza per il giorno 24.2.2026 per la comparizione della Società debitrice e del Commissario, mandando a quest'ultimo di depositare motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- visto che nei termini di legge (dieci giorni prima dell'udienza) non venivano proposte opposizioni all'omologa da parte degli eventuali interessati;

§4. Artt. 88, 4° comma, e 112, 2° comma, CCII

Letto l'art. 88, 4° comma, CCII per cui: "Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1";

Ritenuto che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti per l'applicazione congiunta degli artt. 112, 2° comma, e 88, 4° comma, CCII in quanto:

lett. a) il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule);

lett. b) il valore eccedente quello di liquidazione (il c.d. surplus concordatario) è distribuito nel rispetto della c.d. relative priority rule;

lett. c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

lett. d) la proposta, pur non essendo stata votata dalla maggioranza delle classi, può ritenersi approvata a seguito della conversione del dissenso delle classi erariali mediante lo strumento del cram down (sul punto specificatamente vedi infra).

Inoltre, la proposta di soddisfacimento dell'Erario risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale così come attestato dal professionista attestatore nella propria attestazione (qui di seguito testualmente riportata):

12. LE RAGIONI PER CUI LA PROPOSTA CONCORDATARIA È PREFERIBILE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 87, 2° CO.)

Com'è noto, l'art. 87, comma 2, CCII, impone al debitore di chiarire le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Nella specie, la società anche secondo lo scrivente attestatore ha dimostrato che il soddisfacimento dei creditori è reso possibile unicamente dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della stessa ALFA (continuità diretta), in assenza della quale l'attivo da distribuire ai creditori sarebbe significativamente (ma sarebbe più corretto scrivere "enormemente") inferiore, nonché dall'apporto immobiliare del socio [omissis].

A riprova di quanto affermato, basti considerare che il valore di liquidazione (ritraibile in caso, appunto, di liquidazione giudiziale), pari a euro 520.000,00, non è in alcun modo in grado di eguagliare l'ammontare delle risorse destinate ai creditori in base alla soluzione concordataria, pari a euro 1.737.960,00 (di cui euro 150.000,00 rinvenienti dalla messa a disposizione dell'immobile del sig. [omissis]).

Lo scrivente attestatore constata la convenienza della ristrutturazione negoziale proposta con il ricorso rispetto a quella consistente nell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

14. LA CONVENIENZA DELLA TRANSAZIONE FISCALE

Il trattamento dei crediti erariali secondo la procedura ex art. 88 CCII anche ad avviso dello scrivente Attestatore si palesa:

- rispettoso dei principi sanciti dall'art. 88, comma 1, CCII, in quanto il trattamento (falcidiato) proposto agli enti non è deteriore rispetto a quello da costoro ritraibile in ipotesi di liquidazione giudiziale dei beni costituenti la garanzia del proprio credito ("principio di capienza"), così come attestato dallo scrivente nella relazione ex art. 84, 5° comma, CCII;*

- (conseguentemente) conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Per tutto quanto sopra esposto ed espresso nel piano e nella proposta, si attesta la convenienza per l'Erario all'adesione al Piano concordatario, sicuramente maggiormente remunerativo dell'alternativa liquidatoria giudiziale.

14.2 La convenienza della proposta

Lo scrivente attesta che il Concordato Preventivo e, per quanto qui più interessa, la Proposta è più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il valore di liquidazione ex art. 87, lett. c), CCII, è di importo significativamente inferiore rispetto all'attivo concordatario, come si desume dal seguente prospetto:

	Valore Liquidatorio	Attivo concordatario
Beni Sociali	280.000	
Indennità clientela/Avviamento	90.000	
Azioni di Responsabilità	150.000	
Flussi di cassa (con immobile [omissis])		1.737.960
TOTALE	520.000	1.737.960

Come si evince dal prospetto che precede, il maggior valore concordatario rispetto alla liquidazione giudiziale è pari a euro 1.217.960,00.

Alla luce dell'attivo recuperabile in ipotesi di liquidazione giudiziale e del passivo assistito da prelazione, nell'alternativa liquidatoria il soddisfacimento sarebbe il seguente:

- Prededuzione 100%
- Dipendenti 100%
- Professionisti 100%
- Artigiani 100%
- INPS e INAIL 11% (cumulata) della componente privilegiata.

In particolare:

- i debiti verso INPS e INAIL verrebbero pagati nella misura (cumulata) dell'11% del debito complessivo, vale a dire euro 150.317,00, di cui euro 138.291,64 per l'INPS ed euro 12.025,36 per l'INAIL;
- i debiti tributari, sia privilegiati che chirografari, non troverebbero alcuna soddisfazione.

Diversamente, la Proposta, quale parte integrante del piano di concordato, prevede un pagamento:

- a favore dell'INPS di euro 415.738,88;
 - a favore dell'INAIL di euro 33.648,12;
 - a favore dell'Erario di euro 877.435,00;
- per un totale di euro 1.333.604,00.

Ne consegue la manifesta convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

§5. L'omologabilità della proposta concordataria; il cram down ex art. 112, 2° comma, CCII

Nel caso di specie, nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze, si ritiene che l'omologazione della proposta concordataria possa comunque avvenire ex artt. 112, 2° comma, lettera d), primo periodo, e 88, 4° comma, secondo periodo, CCII in quanto – per le considerazioni sopra esposte al §4 – la proposta di soddisfacimento prevista dal piano per le classi erariali risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale:

- convertendo in adesione il voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria (classi 3, 4, 5 e 6) la maggioranza delle classi sarebbe raggiunta con 8 classi favorevoli su 10 votanti:

CLASSI	VOTO
CLASSE 2 ARTIGIANI	SI
CLASSE 3 INPS E INAIL	SI (convertito)
CLASSE 4 INPS E INAIL	SI (convertito)
CLASSE 5 AGENZIA ENTRATE	SI (convertito)
CLASSE 6 AGENZIA ENTRATE	SI (convertito)
CLASSE 7 IMPOSTE LOCALI	NO
CLASSE 8 FORNITORI	SI
CLASSE 9 FORNITORI	SI
CLASSE 10 ISTITUTI CREDITO	SI
CLASSE 11 ISTITUTI CREDITO	NO

- oppure escludendo dal computo le classi riferibili ai crediti erariali (classi 3, 4, 5 e 6) la maggioranza delle classi sarebbe raggiunta con 4 classi favorevoli su 6 votanti:

CLASSI	VOTO
CLASSE 2 ARTIGIANI	SI
CLASSE 7 IMPOSTE LOCALI	NO
CLASSE 8 FORNITORI	SI

CLASSE 9 FORNITORI	SI
CLASSE 10 ISTITUTI CREDITO	SI
CLASSE 11 ISTITUTI CREDITO	NO

Ritenuta, pertanto, raggiunta la maggioranza delle classi richiesta dall'art. 112, 2° comma, CCII, a seguito della conversione del voto negativo delle classi erariali sopraindicate.

Ritenuto che sussistano senz'altro ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza, in quanto l'andamento economico della società debitrice, risultante dalle relazioni depositate, è in linea con le previsioni del piano industriale, il quale prevede la ristrutturazione e risanamento del business e dei costi della ricorrente;

ritenuta quindi la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali ai sensi dell'art. 47, 1° comma, lett. b), CCII nonché il raggiungimento della maggioranza qualificata di cui all'art. 112, 2° comma, lettera d), II periodo, e 88, 4° comma, CCII;

rilevato che non sono state presentate opposizioni;

P.Q.M.

OMOLOGA la procedura di concordato preventivo della società ALFA S.R.L.;

CONFERMA le nomine, quale giudice delegato, del dott. Michele Delli Paoli e, quale commissario giudiziale, del dott. [omissis];

DISPONE che il legale rappresentante della società ed il Commissario Giudiziale si attengano alle seguenti disposizioni:

Parte generale

I) la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:

a. predisposizione, entro 20 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;

b. comunicazione, nei successivi 10 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, con invito a formulare eventuali osservazioni nei successivi 10 giorni;

c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 50 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;

d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo);

e. il Commissario Giudiziale provvederà, nei successivi 15 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura;

II) il legale rappresentante della società provvederà ad attivare un conto corrente bancario ad hoc sul quale dovranno essere accreditate tutte le somme destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali – sia quelle già percepite sia quelle percipiende – e ripartirà tempestivamente tra i creditori le somme disponibili e quelle via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, da pubblicare nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Alessandria, vistati dal G.D., previo parere del Commissario, conformemente al piano concordatario e nel rispetto della graduazione dei crediti. Nell'effettuazione dei piani di riparto dovranno essere effettuati congrui accantonamenti per tenere conto dei rischi in essere, in particolare in relazione alle passività.

Per effettuare i pagamenti previsti in esecuzione del piano e dei riparti, compresi quelli relativi a creditori irreperibili o contestati (al verificarsi delle rispettive condizioni di svincolo ed in tal caso previa informativa al CG), il legale rappresentante della società avanzerà richiesta di emissione di mandato al Giudice Delegato, allegando il parere del Commissario; la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, da effettuare esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, da trasmettersi poi al Commissario;

III) entro i 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare la Società dovrà comunicare al Commissario Giudiziale: eventuali variazioni nelle anagrafiche dei creditori, eventuali variazioni nella composizione del passivo, pagamenti effettuati ai creditori concorsuali.

IV) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

V) il legale rappresentante della società richiederà il parere del commissario e del comitato creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali e costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale per la nomina di tecnici o coadiutori;

VI) il legale rappresentante della società terrà informato il Commissario Giudiziale ed il Giudice Delegato in ordine all'andamento dell'attività di impresa mediante il deposito di relazioni trimestrali e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Giudice Delegato;

VII) le somme diverse da quelle destinate ai creditori concorsuali saranno depositate sui conti correnti bancari della società, previamente comunicati al Commissario Giudiziale, con prelievo a firma del solo legale rappresentante per le somme – di qualsivoglia importo – destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi nonché per gli esborsi, diversi dagli ultimi citati, fino a euro 50.000,00, a firma congiunta del legale rappresentante e del Commissario entro il limite di euro 100.000,00 e prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;

VIII) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria il rendiconto, corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori.

Il Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale vigilerà sulla corretta esecuzione del concordato preventivo e terrà informato il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata in caso di rilevanti inadempimenti; riferirà al Giudice Delegato ogni informazione rilevante ai fini della procedura.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle relazioni trimestrali della Società, il Commissario Giudiziale trasmetterà al Giudice Delegato e a tutti i creditori a mezzo PEC le proprie osservazioni in ordine all'attuazione e alla tenuta della proposta concordataria, da pubblicare inoltre nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Alessandria.

Il Giudice Delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Il Tribunale dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 48, 5° comma, CCII e la sua notificazione al debitore, al Procuratore della Repubblica in sede, al Commissario Giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) ai sensi dell'art. 45 CCII e dichiara la chiusura della procedura.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 24.2.2026.

Il Giudice rel.
Michele Delli Paoli

La Presidente
Antonella Dragotto